



N. R.G. 26013/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Angelo Mambriani	Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi	Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 26013 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020 promossa da:

**PAOLO SCIUMÉ**, residente a Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Nunziata per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del 9.6.2023;

**ATTRICE**

contro

**PAR.IM S.P.A.**, con sede a Milano, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Giorgio Sciumé, elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;





CONVENUTA

## CONCLUSIONI


**Nell'interesse dell'attore Paolo Sciumé:** Voglia il Tribunale,

I – Nel merito

1. dichiarare ex art. 2379 c.c. la nullità per illiceità dell'oggetto, o comunque per le ragioni ritenute giuste ed eque, della delibera assunta dall'assemblea dei soci di Par.Im s.p.a. il 7.4.2020, nelle parti specificamente impugnate e quindi rispetto alle decisioni adottate a maggioranza in merito alla ratifica della copertura delle perdite al 31.12.2019 ed alla ricapitalizzazione di Interfield s.r.l., mediante il versamento di complessivi € 511.499, eseguito dall'amministratore unico dimissionario di Par.Im s.p.a. il 27.3.2020 (v. pp. 5-9 del verbale dell'assemblea del 7.4.2020 di Par.Im s.p.a.)
2. ordinare agli organi di amministrazione e controllo di Par.Im s.p.a., ed in particolare al suo amministratore unico o al consiglio di amministrazione che ne prendesse il posto, di compiere le attività necessarie e più opportune al fine di ottenere da Interfield s.r.l. la restituzione della somma complessiva di € 511.499,00 versata a mezzo bonifico il 27.3.2020, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27.3.2020 al saldo
3. condannare Par.Im s.p.a. ed i suoi amministratori a compiere tutti gli atti necessari perché siano eliminati gli effetti della delibera del 7.4.2020 e ripristinata la situazione antecedente la sua adozione, ivi compresa la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle imprese a spese della società convenuta
4. condannare in ogni caso Par.Im s.p.a. a risarcire il socio avv. Paolo Sciumé di ogni danno subito in ragione dell'adozione ed esecuzione della delibera del 7.4.2020, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 7.4.2020, o comunque dal giorno del verificarsi di ogni danno, al saldo

II – In via istruttoria





4. Acquisire la documentazione prodotta in atti ed accogliere le istanze istruttorie già formulate.

III – In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese, nonché più in generale i compensi versati per il presente giudizio, da quantificarsi ai sensi del DM 55/2014 o successivo

**Nell'interesse della convenuta Par.Im s.p.a.:** Voglia il Tribunale,

a) in via preliminare dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità della domanda avanzata dall'avvocato Paolo Sciumé per difetto di competenza del giudice adito e per essere, nella fattispecie, competente a decidere l'arbitro unico previsto e disciplinato dall'art. 45 dello statuto Parim;

b) sempre in via preliminare, anche se gradata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile, ai sensi dell'articolo 2377, 3 comma, c.c. così come richiamato dall'art. 2378, 2 comma, c.c., la richiesta avanzata dall'avvocato Paolo Sciumé di dichiarare la nullità della delibera assembleare della Parim del 7 aprile 2020;

c) nel merito, anche se in via subordinata, rigettare perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, la richiesta avanzata dall'avvocato Paolo Sciumé di dichiarare la nullità della delibera assembleare della Parim del 7 aprile 2020;


d) con vittoria di spese, competenze e onorari.

La condanna alle spese dovrà, inoltre, tener conto del giudizio cautelare in cui questo Tribunale, nel rigettare la richiesta dell'avvocato Paolo Sciumé, rimetteva la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di merito.

### MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.7.2020, Paolo Sciumé, socio titolare di azioni corrispondenti al 1,19% del capitale sociale della Par.Im s.p.a. ha proposto impugnazione per ottenere la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 2379 comma 1 c.c. della delibera dell'assemblea del 7 aprile 2020 che, con il voto determinante del Trust Diciotto, socio di maggioranza titolare di azioni pari al





97,16% del capitale sociale, aveva ratificato l'operato dell'amministratore dimissionario Giorgio Sciumè in particolare con riferimento all'operazione di ricapitalizzazione della società partecipata al 3.25%, Interfield s.r.l., mediante versamento a copertura delle perdite della somma di € 511.499 in esecuzione della deliberazione del 24 febbraio 2020.

Il socio attore sosteneva di avere interesse alla declaratoria di nullità della delibera per illiceità dell'oggetto in quanto la definitiva ratifica dell'operazione illecita compiuta dall'amministratore dimissionario si risolverebbe nella dispersione della somma ingiustificatamente versata dalla Par. Im in una società partecipata decotta ancorché non fosse in alcun modo interessata al suo "salvataggio", con rischio di grave danno per la società da lui quasi interamente partecipata tramite azioni intestate, prima, simulatamente e fiduciarmente alla moglie Giovanna Rossi e poi conferite nel Trust Diciotto.

L'attore riferiva, in particolare, di aver investito parte dei notevoli proventi della sua attività professionale nell'acquisto di partecipazioni in importanti società immobiliari, tra cui la Par.Im. s.p.a., procedendo prudentemente, soprattutto dopo il suo coinvolgimento nel processo penale seguito al crack della Parmalat come consigliere indipendente del consiglio di amministrazione della capogruppo, ad intestare fiduciarmente e simulatamente le azioni alla moglie Giovanna Rossi ed ai figli Camilla Pietro e Giorgio Sciumè.

Le azioni della Par Im. solo fiduciarmente intestate alla moglie Giovanna Rossi erano state successivamente, di comune accordo, conferite nel Trust Diciotto originariamente gestito da un *trustee* di sua fiducia.

Tuttavia, a partire dall'anno 2019, dopo la separazione personale, la moglie aveva deciso di approfittare del suo ruolo formale di disponente del Trust e, a sua insaputa, aveva sostituito il *trustee* con un soggetto, la InMedia Trust, di sua esclusiva fiducia che rispondeva unicamente alle sue disposizioni ed





istruzioni.

Nel contesto delineato si colloca l'assunzione da parte di Par. Im., socia con una partecipazione solo del 3,25% della Interfield s.r.l., altra società da lui creata con lo scopo di fornire servizi amministrativi e contabili a favore delle imprese clienti dello suo studio legale, dell'impegno ad intervenire a copertura delle perdite anziché procedere al deposito della domanda di concordato preventivo in continuità, secondo le deliberazioni assunte con il suo voto favorevole all'assemblea del 9 dicembre 2019.

La decisione di impegnare la società nella ricapitalizzazione della partecipata Interfield era stata assunta illegittimamente dall'amministratore Giorgio Sciumé che, nonostante, le dimissioni rassegnate nel dicembre 2019 aveva indebitamente manifestato nell'assemblea della Interfield l'impegno della socia di minoranza Par. Im a versare la somma necessaria alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale.

L'amministratore dimissionario, privo dei poteri necessari ed interessato con gli altri familiari beneficiari del Trust formalmente titolare della partecipazione di maggioranza ad estrometterlo dalla gestione di fatto della società sino ad allora operata, avrebbe, quindi, illecitamente *“ obbligato Par.Im ad effettuare pagamenti per oltre mezzo milione di euro cui non era affatto tenuta e da cui non avrebbe tratto alcun beneficio, interamente a discapito dei suoi soci (ed in primis dello stesso avv. Sciumé, che era il vero proprietario delle quote di Par.Im intestate fiduciariamente alla signora Rossi e gestite formalmente dal suo trustee). ”*

Non solo ma dopo la comunicazione del 27 marzo 2020 di avvenuta esecuzione dell'operazione di ripianamento delle perdite e ricapitalizzazione della Interfield, l'attore aveva appurato che la Par.Im. si era procurata la somma di denaro impiegata per la sottoscrizione tramite la società controllata Doni






Services s.r.l. che aveva effettuato il versamento a titolo di “acconto distribuzione riserve”, attingendo dall’incasso del prezzo di vendita dell’immobile di sua proprietà a Milano di via Donizetti n. 30.

Nonostante l’amministratore avesse così compiuto un’operazione indebita ed irrazionale di sottrazione di risorse, non rispondente ad alcun reale interesse della società, incorrendo nel reato previsto dall’art. 2634 c.c., già denunciato dal Collegio sindacale alla competente Procura della Repubblica, il 7 aprile 2020, l’assemblea della Par. Imm., a maggioranza e con il voto determinante del *trustee* InMedia Trust, si era affrettata a rinnovargli la carica, ratificando ogni attività successiva alle sue dimissioni del 23 dicembre 2019, compresa l’operazione in questione.

Sosteneva che (i) la mancanza dei poteri dell’amministratore dimissionario ad esprimere l’impegno alla ricapitalizzazione per conto della società, (ii) il difetto di legittimazione del nuovo *trustee* InMedia Trust a rappresentare in assemblea il socio titolare della partecipazione del 97,16 % del capitale sociale (iii) l’abuso di maggioranza sotteso all’esecuzione di un’operazione a cui la società non aveva alcun interesse per realizzare l’obiettivo esterno di coprire i debiti della Interfield con il patrimonio creato negli anni dall’apparente socio di minoranza, ed infine, (iv) la provenienza illecita dei proventi impiegati dalla Par.Im. nell’operazione di ricapitalizzazione deliberata dall’assemblea della Interfield e l’infedeltà patrimoniale del suo amministratore, renderebbero illecito l’oggetto della decisione impugnata, determinandone la nullità.

Con ricorso depositato ai sensi dell’art. 2378 comma 3 c.c. in pendenza del giudizio di impugnazione l’attore ha richiesto la sospensione dell’esecuzione delle delibera sostenendo sotto il profilo del *periculum* che la perdurante efficacia della delibera di ratifica dell’operato dell’amministratore dimissionario avrebbe reso definitivo l’impoverimento del patrimonio della società e di riflesso quello dell’attore, socio effettivo titolare del pacchetto di maggioranza, precludendo alla società l’avvio delle





azioni giudiziarie per ottenere la restituzione della somma indebitamente versata alla Interfield che, una volta, impiegata per il pagamento dei debiti sarebbe divenuta irrecuperabile.

Il socio attore chiedeva, pertanto, - previa la sospensione dell'efficacia della deliberazione impugnata con ordine all'amministratore di avviare le azioni di recupero della somma indebitamente versata nei confronti della Interfield s.r.l.-, la declaratoria di nullità della deliberazione dell'assemblea del 7 aprile 2020 con condanna dell'amministratore a compiere tutti gli atti necessari al ripristino della situazione antecedente ivi comprese le azioni restitutorie nei confronti della Interfield e con condanna della società convenuta Par.Im s.p.a. a risarcirlo di ogni danno subito in conseguenza dell'adozione ed esecuzione delle delibera impugnata.

Nel costituirsi in giudizio la società convenuta Par. Im s.p.a. eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria contenuta all'art. 45 dello Statuto già invocata dallo stesso socio attore per richiedere ed ottenere dal Presidente del Tribunale in relazione all'impugnazione per gli stessi motivi della stessa delibera assembleare, la nomina dell'arbitro che era in procinto di depositare il lodo.

La società convenuta eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad impugnare del socio titolare di una partecipazione inferiore al 5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 2377 comma 3 c.c., non essendo i vizi dedotti dall'attore nella citazione riconducibili alle fattispecie tassative di nullità della deliberazione assembleare previste dall'art. 2379 c.c.

Nel merito contestava l'attinenza all'oggetto del giudizio di impugnazione delle vicende familiari su cui l'attore si era attardato senza, peraltro, fornire alcuna prova di essere l'effettivo titolare delle partecipazioni sociali conferite nel Trust Diciotto dalla moglie da cui si era separato consensualmente con verbale omologato il 21 luglio 2015, affermando di aver definito con lei ogni rapporto patrimoniale





e di non aver più nulla a pretendere.

Riferiva, poi, che tutte le affermazioni dell'attore inerenti la titolarità effettiva del pacchetto azionario di maggioranza della Par.Im contrastavano anche con le dichiarazioni confessorie rese nell'ambito della transazione, conclusa nel 2019 con la procedura *Parmalat* a seguito della condanna al pagamento di una provvisoria di 2 miliardi di euro, ove aveva dichiarato di non essere proprietario di beni immobili e mobili diversi da quelli risultanti dai pubblici registri ed in particolare di partecipazioni sociali in qualsiasi modo occultate.


Contestava, quindi, la fondatezza delle ragioni di invalidità della deliberazione impugnata dedotte sul presupposto di essere l'effettivo titolare del pacchetto di maggioranza della Par. Im., sostenendo la piena validità della deliberazione di ratifica dell'attività dell'amministratore dimissionario che aveva legittimamente agito nell'esercizio dei suoi poteri di amministratore in *prorogatio* ai sensi dell' art. 2385 c.c., in attuazione dell'insindacabile scelta gestoria di investire nella ricapitalizzazione della partecipata Interfield corrispondente ad una ben precisa strategia aziendale, impiegando disponibilità finanziarie attinte dal patrimonio della società interamente partecipata Doni Services s.r.l come nella normale logica della dinamica finanziaria di gruppo.

Chiedeva, pertanto, la declaratoria di incompetenza del giudice adito in ragione della competenza a decidere attribuita all'arbitro dalla clausola compromissoria prevista all'art. 45 dello Statuto sociale e, comunque, il rigetto delle domande dell'attore.

Tentata con esito negativo la conciliazione della lite, il giudice istruttore con ordinanza del 7 maggio 2021 respingeva la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, ritenendo insussistente il *fumus* di fondatezza dell'impugnazione proposta dal socio ricorrente.

All'esito della trattazione della causa di merito, respinte le istanze istruttorie delle parti, il giudice





istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione anche sulla richiesta di rimessione in termini formulata dall'attore ai sensi dell'art. 153 c.p.c. per la produzione dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie dei documenti allegati al foglio di precisazione delle conclusioni.


\*\*\*

Il Tribunale preliminarmente rileva l'inutilizzabilità ai fini del giudizio di tutta la documentazione prodotta dall'attore dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie in allegato alle note di precisazione delle conclusioni relative all'udienza del 13.6.2023 (doc. dal 97 al 108) ed in precedenza allegati all'istanza del 3.2.2022, irrilevanti ai fini della decisione perché invocati a supporto probatorio dei fatti nuovi dedotti a verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, come tali estranei all'oggetto del presente giudizio.

Si tratta di documenti relativi per lo più agli atti dei procedimenti penali paralleli innescati dalle denunce dell'attore anche con riferimento a presunti fatti di reato diversi da quelli invocati a fondamento dell'impugnazione nel corso della trattazione della causa che, in quanto verificatisi in epoca successiva all'adozione della deliberazione, non possono logicamente assurgere a *causa petendi* della domanda proposta né essere ragione di rimessione in termini rispetto alle preclusioni assertive e probatorie già maturate.

Procedendo all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla società convenuta, nella comparsa conclusionale la difesa della Par.Im ha rinunciato all'eccezione di incompetenza del giudice adito sollevata in ragione della clausola arbitrale contenuta all'art. 45 dello statuto ma l'avvenuta pronuncia il 7 giugno 2021 del lodo arbitrale su pressoché tutti i motivi di impugnazione della deliberazione diversi dalla sua pretesa nullità per illiceità dell'oggetto proposti dall'attore nel presente giudizio ( v. doc. 2 di parte convenuta) ne preclude il riesame in questa sede anche nell'eventualità della pendenza





dell'impugnazione, attesa l'equiparazione degli effetti del lodo arbitrale a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria prevista dall'art. 824 bis c.p.c. e l'applicabilità, quindi, alla fattispecie delle regole di elaborazione giurisprudenziale in materia di litispendenza tra cause identiche pendenti in gradi diversi di giudizio, ispirate al principio del *ne bis in idem* (Cass. SU 12.12.2013 n. 27846; Cass. 2.7.2015 n. 13621; Cass. 31.7.2017 n. 19056; Cass. 18.6.2018 n. 15981).


In ogni caso l'attore, socio titolare del solo 1,19% del capitale sociale, è privo di legittimazione a lamentare quei vizi essenzialmente riconducibili alla categoria delle cause di annullamento, ai sensi dell'art. 2377 comma 3 c.c., e l'impugnazione della deliberazione proposta deducendo (i) la mancanza dei poteri dell'amministratore dimissionario ad esprimere l'impegno alla ricapitalizzazione per conto della società, (ii) il difetto di legittimazione del nuovo trustee InMedia Trust a rappresentare in assemblea il socio titolare della partecipazione del 97,16 % del capitale sociale (iii) l'abuso di maggioranza sotteso all'esecuzione di un'operazione a cui la società non aveva alcun interesse se non arrecare danno all'apparente socio di minoranza, è palesemente inammissibile.

Nel merito non resta, quindi, che da esaminare il motivo di nullità per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 comma 1 c.c. della deliberazione di ratifica dell'operato dell'amministratore dimissionario in relazione all'operazione di ricapitalizzazione della società partecipata Interfield s.r.l.

Dal momento che la delibera di ratifica dell'operato dell'amministratore non può avere di per sé oggetto illecito attesa la piena disponibilità da parte dell'assemblea dei soci delle pretese derivanti dal rapporto di mandato intrattenuto con l'amministratore, l'illiceità può connotare solo il contenuto della disposizione eventualmente adottata in violazione di norme imperative poste a tutela dell'interesse generale.

Sotto questo profilo, nel coacervo delle vicende narrate in atto di citazione, l'unica deduzione






dell'attore coerente con la richiesta di declaratoria di nullità della delibera impugnata è la prospettata illiceità penale, ai sensi dell'art. 2634 c.c., dell'operazione ratificata dall'assemblea della Par.Im di ricapitalizzazione della società partecipata che, nella sua prospettazione, si sarebbe risolta essenzialmente nell'impiego da parte dell'amministratore dimissionario delle risorse sociali per l'investimento nell'attività di un'impresa già in stato di decozione a cui la società non era in alcun modo interessata, per procurare un ingiusto vantaggio alla società partecipata ed evitare di incorrere nella responsabilità connessa al suo precedente ruolo di componente del suo cda.

Non risulta al momento della presente decisione che la rilevanza penale della condotta dell'amministratore sia stata accertata con sentenza dal giudice penale e la mancanza degli elementi necessari alla configurazione dell'illiceità della condotta in termini di reato di infedeltà patrimoniale emerge dall'esame del contesto in cui l'operazione è maturata come descritto dallo stesso attore.

Il pilastro logico su cui si fonda la sua ricostruzione è che l'atto gestorio ratificato si sia risolto, senza ombra di dubbio, in un danno dolosamente cagionato alla società dall'amministratore, in quanto si tratterebbe di investimento insensatamente effettuato dalla socia di minoranza in una società partecipata irrimediabilmente decotta. Ma la circostanza è smentita dal comportamento tenuto dallo stesso attore che, quando era socio di maggioranza della Interfield, preso atto della profonda situazione di crisi economica e finanziaria in cui versava, si era strenuamente opposto alla sua messa in liquidazione insistendo, anche in via giudiziale, per ottenere che fosse avanzata domanda di concordato preventivo in continuità, così riconoscendole la possibilità di risanamento mediante la prosecuzione dell'attività di impresa ( v. doc. 11, 12 di parte convenuta).

In questo contesto la scelta gestoria dell'amministratore ratificata dall'assemblea della Par.Im. si rivela tutt'altro che insensata, trattandosi di una decisione imprenditoriale insindacabile, ancorché rischiosa,





mirante al risanamento dell'impresa della società partecipata mediante il fisiologico apporto di finanza da parte di uno dei soci anziché, come avrebbe preferito il socio attore, attraverso il ricorso al beneficio della falcidia concordataria.


Ciò a tacere, poi, del fatto che la Par. Im. all'esito dell'operazione si è ritrovata, comunque, a fronte dell'esborso ad essere titolare della partecipazione totalitaria in Interfield che, come già sottolineato, lo stesso comportamento tenuto dall'attore, induce ad escludere che fosse all'epoca priva di prospettive rilancio dell'attività e di recupero della redditività.

L'inconfigurabilità nell'operazione di ricapitalizzazione contestata del danno patrimoniale alla società e, comunque, del compimento da parte dell'amministratore di un atto di disposizione di beni sociali intenzionalmente diretto a danneggiarne il patrimonio, consente di escludere l'esistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato denunciato dall'attore per sostenere l'illiceità penale dell'attività gestoria oggetto della ratifica impugnata.

Quanto, poi, alla provenienza della provvista impiegata da Par.Im per ricapitalizzare la partecipata Interfield dal patrimonio della controllata Doni Services s.r.l. che, all'epoca, aveva di recente riscosso dalla vendita dell'immobile di sua proprietà la somma di ben 11 milioni di euro, lungi dal connotare automaticamente di illiceità l'operazione la colloca piuttosto nel contesto di dinamiche di supporto finanziario del gruppo alla partecipata in crisi che impone di verificare nell'accertamento della rilevanza penale del fatto anche l'esistenza di quei prevedibili vantaggi compensativi che, ai sensi dell'art. 2634 comma 3 c.c., espungono il fatto dall'area dell'antigiuridicità penale.

Del resto il fatto che l'investimento compiuto da Par. Im nell'acquisto del titolarità della partecipazione totalitaria in Interfield non sia reputato conveniente dal socio preteso titolare "occulto" del pacchetto di maggioranza che avrebbe preferito traslare sui creditori, attraverso la falcidia concordataria, l'onere del





sostegno finanziario necessario al risanamento dell'impresa non è faccenda che possa in alcun modo riguardare la società convenuta: nessuna pretesa "titolarità reale" del pacchetto di azioni di maggioranza da parte dell'attore le sarebbe, infatti, opponibile in mancanza dell'intestazione, all'esito di un giudizio di rivendica nei confronti dell'attuale titolare delle partecipazioni, dei relativi titoli.

Le vicende del patrimonio familiare di un socio che si afferma titolare "occulto" del pacchetto di maggioranza, peraltro, in spregio alle dichiarazioni confessorie di impossidenza pacificamente rese nell'ambito dell'accordo transattivo concluso il 23.10.2019 con la procedura Parmalat, non interessano le società coinvolte in quella che è una normale operazione di ricapitalizzazione con impiego di supporto finanziario infragruppo.

L'impugnazione proposta per ottenere la declaratoria di nullità per illiceità dell'oggetto della deliberazione dell'assemblea dei soci Par Im s.p.a. del 7 aprile 2020 nella parte in cui ha ratificato l'operato dell'amministratore in relazione all'operazione di ricapitalizzazione della partecipata Interfield è priva di fondamento e deve essere respinta.


Dalla pronuncia di rigetto dell'impugnazione della deliberazione pienamente valida ed efficace deriva il rigetto di tutte le altre domande di condanna proposte dall'attore sul presupposto della sua nullità.

La soccombenza implica la condanna dell'attore al pagamento a favore della società convenuta delle spese processuali che si liquidano:

- quanto alla fase cautelare in € 6600 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge,
- e quanto alla fase di merito in € 15.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

**P.Q.M.**





Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 26013/2020 promossa da **PAOLO SCIUMÉ** contro **PAR.IM S.P.A.**, con atto di citazione notificato il 6.7.2020 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione proposta dall'attore Paolo Sciumè avverso la deliberazione dell'assemblea dei soci della Par.Im s.p.a. del 7 aprile 2020;
- 2) rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore nei confronti della società convenuta;
- 3) condanna l'attore Paolo Sciumé al pagamento a favore della società convenuta Par.Im s.p.a. delle spese processuali che liquida, quanto alla fase cautelare, in € 6600 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e quanto alla fase di merito in € 15.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

Milano, 12 ottobre 2023

Il Presidente

Angelo Mambriani

Il Giudice est.

Daniela Marconi

Arbitrato in Italia

